

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1997

recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/222/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE⁽²⁾, in particolare gli articoli 21 bis e 22,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/160/CE della Commissione⁽⁶⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, l'importazione di prodotti a base di carni di bovini, suini, solipedi, ovini, e caprini;

considerando che la decisione 91/449/CE della Commissione⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/92/CE⁽⁸⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carni di bovini, suini, equini, ovini e caprini;

considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/2/CE⁽¹⁰⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame; che

detto elenco si applica anche alle importazioni di prodotti a base di pollame;

considerando che la decisione 94/86/CE della Commissione⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/137/CE⁽¹²⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di selvaggina; che detto elenco si applica anche alle importazioni di prodotti a base di selvaggina;

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione⁽¹³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE⁽¹⁴⁾, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, l'importazione di prodotti a base di carni di coniglio, di selvaggina da penna di allevamento e di selvaggina da pelo di allevamento;

considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione è stata abrogata dalla decisione 97/221/CE della Commissione⁽¹⁵⁾;

considerando che è necessario compilare un elenco rivestito dei paesi terzi riconosciuti da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne elaborati non solo con carni di bovini, suini, equini, ovini e caprini, ma anche con carni di selvaggina d'allevamento, conigli domestici e animali selvatici;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate da paesi terzi sono determinate dalla situazione sanitaria del paese terzo o di sue parti in cui avviene la trasformazione; che, per poter essere importati, alcuni prodotti a base di carne devono aver subito un particolare trattamento;

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio⁽¹⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE⁽¹⁷⁾, definisce i prodotti a base di carne fissando i requisiti minimi per il loro trattamento; che taluni paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nei suddetti elenchi potranno essere autorizzati ad esportare verso la Comunità esclusivamente prodotti a base di carne che abbiano subito un trattamento termico completo;

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 71.

⁽⁹⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1996, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33.

⁽¹²⁾ GU n. L 31 del 9. 2. 1996, pag. 31.

⁽¹³⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28.

⁽¹⁵⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10.

considerando che la decisione 97/221/CE stabilisce le norme di polizia sanitarie e la certificazione veterinaria che gli Stati membri devono applicare alle importazioni di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi;

considerando che occorre fissare i trattamenti minimi prescritti per le importazioni di tali prodotti dal paese terzo in cui sono fabbricati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne, quali definiti nella decisione 97/221/CE, provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati

nelle parti I, II e III dell'allegato, a condizione che siano stati sottoposti al trattamento rispettivo previsto nella parte IV dell'allegato e siano accompagnati dal certificato sanitario prescritto dalla decisione 97/221/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE I

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Codice ISO	Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
		Codice	Versione	
BR	Brasile	BR 2	95/1	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
BR	Brasile	BR 3	95/1	Tutto il Brasile, esclusi i distretti indicati in BR 2
CZ	Repubblica ceca	CZ 1	95/1	Distretto di Breclav
CZ	Repubblica ceca	CZ 2	95/1	Tutta la Repubblica ceca, escluso il distretto indicato in CZ 1
HR	Croazia	HR 1	95/1	Province di Sisačko-Moslavačka, Karlovačka, Ličko-Senjska, Brodsko-Posavska, Zadarsko-Kninska, Osječko-Baranjska, Šibenska, Vukovarsko-Srijemksa, Splitsko-Damlatinska, Dubrovačko-Neretvanska
HR	Croazia	HR 2	95/1	Province di Zagrebačka, Krapinsko-Zagorska, Vavaždinska, Kopriunicko-Križevačka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Virovicko-Podravska, Požeško-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb
MY	Malesia	MY 1	95/1	Unicamente la Malesia peninsulare (occidentale)

PARTE II

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Sel- vaggina fissipede di alle- vamento (esclusi i suini)	Ovini/ caprini domestici	1. Suini domestici 2. Sel- vaggina fissipede di alle- vamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Sel- vaggina da penna di alle- vamento	Coniglio domestico e leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati e leporidi)
AR	Argentina (1)	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
AU	Australia	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
BG	Bulgaria	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
BH	Bahrain	B	B	B	B	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile-BR 2	C	C	C	A	A	A	B	B	—	A	A	—
BR	Brasile-BR 3	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
BW	Botswana	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CH	Swizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CL	Cile	B	B	B	A	A	A	B	B	—	A	A	—
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
CY	Cipro	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
CZ	Repubblica ceca-CZ 1	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CZ	Repubblica ceca-CZ 2	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
EE	Estonia	C	C	C	A	—	A	C	C	—	A	—	A
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Sel-vaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Sel-vaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Sel-vaggina da penna di allevamento	Coniglio domestico e leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati e leporidi)
GR	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
HR	Croazia-HR 1	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
HR	Croazia-HR 2	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
HU	Ungheria	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
IS	Islanda	B	B	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
KE	Kenia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
KR	Corea (Rep.)	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
LI	Lituania	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	A
LV	Lettonia	C	C	C	A	—	A	C	C	—	A	—	A
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
MT	Malta	—	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—
MY	Malaysia-MY 1	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
NA	Namibia (*)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Sel- vagina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/ caprini domestici	1. Suini domestici 2. Sel- vagina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Sel- vagina da penna di allevamento	Coniglio domestico e leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati e leporidi)
PL	Polonia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
SI	Slovenia	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
SK	Repubblica slovacca	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
SZ	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
TH	Thailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
UY	Uruguay	A	A	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
ZA	Sudafrica (*)	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe (*)	B	B	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

(*) Cfr. parte III: requisiti di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati o essiccati.

PARTE III

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne pastorizzati o essiccati

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Sel- vaggina fissipede di alle- vamento (esclusi i suini)	Ovini/ caprini domestici	1. Suini domestici 2. Sel- vaggina fissipede di alle- vamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Sel- vaggina da penna di alle- vamento	Coniglio domestico e leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati e leporidi)
AR	Argentina	F	F	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—
NA	Namibia	E	E	—	—	E	A	—	—	A	A	E	—
ZA	Sudafrica	E	E	—	—	E	A	—	—	A	A	E	—
ZW	Zimbabwe	E	E	—	—	E	A	—	—	E	A	E	—

PARTE IV

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti II e III

— = Non è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie.

Trattamento generico

A = Per il prodotto in questione non è richiesta una determinata temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Nondimeno, il prodotto deve aver subito un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca.

Trattamenti specifici — enumerati in ordine decrescente di rigorosità

- B = Trattamento in recipiente ermetico con un valore F° pari o superiore a 3.
- C = Durante la lavorazione del prodotto, la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80° C al centro della massa.
- D = Durante la lavorazione del prodotto, la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70° C al centro della massa, oppure per i prosciutti, un processo di fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, avente come risultato i seguenti valori:
- A_w non superiore a 0,93;
 - pH non superiore a 6,0.
- E = Per le carni essiccate o prodotti assimilati, un trattamento avente come risultato i seguenti valori:
- A_w non superiore a 0,93;
 - pH non superiore a 6,0.
- F = Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65° C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.

NB: Se il prodotto a base di carne ha subito un trattamento diverso dal trattamento termico in recipiente ermetico con un valore F° pari o superiore a 3, le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti a base di carne di cui alle parti II e III dell'allegato devono essere conformi alle norme di polizia sanitaria applicabili all'esportazione di carni fresche verso la Comunità europea.
